



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’
“SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI
DIAGNOSTICI DI EMOGASANALISI, OCCORRENTI PER LE STRUTTURE
OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
POTENZA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2	TERMINOLOGIE	5
3	DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE	5
4	AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE	6
5	CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
6	DURATA DEL CONTRATTO	6
7	CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA –REVISIONE PREZZI	7
8	PIANO DEI TEMPI PER CONSEGNA E INSTALLAZIONE	7
9	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
	9.01 CONSEGNA	7
	9.02 INSTALLAZIONE	8
	9.03 COLLAUDO	9
	9.04 ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE E COLLAUDO	9
	9.05 DANNI ALLE APPARECCHIATURE	10
	9.06 FORMAZIONE DEL PERSONALE	10
	9.07 MATERIALI DI CONSUMO -TERMINI E MODALITA'	10
	9.08 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE E MATERIALI DI CONSUMO	11
	9.09 DIFETTI ED IMPERFEZIONI	12
	9.10 PERIODO DI PROVA	12
	9.11 MODALITA' DI UTILIZZO REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO	13
	9.12 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI	13
10	OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA	14
11	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA	14
12	RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	16
13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
14	INADEMPIMENTI E PENALI	17
15	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ	18
16	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
17	CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	19
18	RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'	20
19	RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA	20
20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
21	FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA	22
22	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)	22
23	VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE	22
24	VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	22
25	RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI	22
26	OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE	23
27	FORO COMPETENTE	23
28	NORMA DI RINVIO	23

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI, DI EMOGASANALISI, OCCORRENTI PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA.

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura in modalità **"service"** di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per le strutture ospedaliere e territoriali di seguito indicate:

LOTTO	DESTINAZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI	LUOGO DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI
1	UU.OO. DI EMODIALISI (n. 3 sistemi analitici)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. NEFROLOGIA E DIALISI ▪ PRESIDIO SANITARIO DI MURO LUCANO: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO IL SERVIZIO AMBULATORIALE DI EMODIALISI ▪ PP.OO. DI LAURIA E MARATEA.: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI
2	UU.OO. DI PNEUMOLOGIA, PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE, RIANIMAZIONE ,MEDICINA (n. 8 sistemi analitici)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. DI PNEUMOLOGIA; ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. DI RIANIMAZIONE; ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO E OBI ▪ POLIAMBULATORIO B. MADRE TERESA DI CALCUTTA: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. DI PNEUMOLOGIA TERRITORIALE ▪ PRESIDIO OSPEDALIERO DI MARATEA: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O. MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO ▪ PRESIDIO OSPEDALIERO DI LAGONEGRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO ATTIVO ○ N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA ANTALGICA ▪ PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAROMONTE <ul style="list-style-type: none"> ○ N. 1 SISTEMA PRESSO U.O.C. MEDICINA INTERNA

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere i sistemi analitici offerti sono riportate nell'allegato C.1 al presente capitolato, rubricato "Capitolato tecnico -Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici richiesti".

L'appalto riguarda il seguente insieme di beni e servizi:

- a) **Fornitura in locazione di strumentazione completa**, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento e rispondente alle specifiche minime indicate nell'allegato capitolato tecnico, e che dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione a cura della Ditta aggiudicataria.

La strumentazione deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione.

La strumentazione offerta deve recare la marcatura CE ed essere conforme al D.Lgs 08/09/2000, n. 332, in attuazione alla Direttiva Europea 98/79/CE del 27/10/1998, come modificato ed integrato con D.Lgs 25/01/2010, n. 37.

La Ditta dovrà inoltre dichiarare l'eventuale necessità di impianti elettrici o idraulici, condizionamento dei locali o altri accorgimenti per il corretto utilizzo della strumentazione.

Per ciascun strumento offerto deve essere presentata la scheda di installazione, come da modello Allegato B.3.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in casi di urgenza e/o necessità di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

- b) **La somministrazione completa di tutti i reagenti, dei materiali di consumo** (es. siringhe di prelievo, in quantità adeguate al numero di determinazioni previste), accessori, necessari all'effettuazione di tutti i test indicati, nonché dei calibratori ove previsti, e controlli, e di quant'altro necessario per l'effettuazione degli esami nelle quantità e modalità indicate nell'allegato capitolato tecnico.

Qualsiasi tipologia di materiale di consumo fornito deve essere perfettamente adattabile e compatibile con l'apparecchiatura offerta;

La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una corretta esecuzione dei dosaggi o per il buon funzionamento della strumentazione.

I prodotti diagnostici forniti dovranno essere conformi al D.Lgs 08/09/2000, n. 332 modificato ed integrato con D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 37 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto

- c) **Un corso di addestramento** per tutto il personale addetto all'uso, da effettuarsi direttamente presso le U.O. destinataria della fornitura, senza limitazioni al numero dei partecipanti, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di aggiornamento tecnico del sistema analitico fornito, ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore.

Dovrà essere previsto, altresì, apposito capitolo sulle procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta si impegna a fornire in dotazione

- d) **Installazione, messa in funzione ed avviamento della strumentazione** comprendente:

1. Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nei locali della U.O. destinataria della fornitura;
2. Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta, compresa l'eventuale fornitura di idonei sistemi di stabilizzazione della corrente, di gruppi di continuità ove necessari.
3. successiva disinstallazione del sistema analitico alla fine del periodo contrattuale, da effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura dell'Azienda Sanitaria;
4. Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso.

- e) **Il servizio di assistenza tecnica** comprendente:

1. servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d'opera e pezzi di ricambio, secondo quanto compiutamente descritto e disciplinato dal successivo articolo 12.
2. calibrazione periodica del sistema, ove prevista, con rilascio delle relative attestazioni, effettuata in coincidenza della manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche del sistema medesimo;
3. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software;
4. sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile momentaneamente o definitivamente, (indicare la soluzione proposta in caso di fermo macchina superiore a 48 ore lavorative);

5. **Documentazione.** La Ditta, essendo proprietaria dei beni forniti "in service" all'Azienda Sanitaria, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del libretto macchina.

Copia dei libretti macchina e dei reports (manutenzione preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che le UU.UO. utilizzatrici e/o il Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria lo richiedono.

Prima della messa in funzione dell'apparecchiatura fornita, la Ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l'integrità dei beni e accessori, la sicurezza elettrica, ecc..

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del "service", la Ditta dovrà consegnare alle UU.UO. utilizzatrici delle apparecchiature e/o al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria tutta la documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (ordinaria – straordinaria – verifiche - controlli ecc..).

Sui rapporti tecnici dovrà essere dichiarato di aver eseguito l'intervento a regola d'arte, e che l'apparecchiatura viene rilasciata alla U.O. utilizzatrice perfettamente funzionante e sicura.

La Ditta comunque dovrà consegnare (alla scadenza di ogni anno) a ciascuna UU.UO. utilizzatrice e/o al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria l'elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti, nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati.

La Ditta aggiudicataria deve ritenersi impegnata a prestare gratuitamente la necessaria assistenza tecnico-scientifica per l'ottimizzazione delle metodiche secondo i piani di lavoro in atto, mettendo a disposizione gratuitamente il materiale necessario in quantità opportuna, fino ad un 20% del materiale richiesto in gara, per la messa a punto definitiva; saranno a carico della Ditta aggiudicataria i consumi imputabili a documentabili malfunzionamenti (esclusi quelli dovuti ad una utilizzazione difforme dal protocollo indicato dalla Ditta aggiudicataria), nonché quelli relativi ad ogni intervento di assistenza tecnica per la messa a punto conseguente.

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3

DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Prima dell'installazione delle apparecchiature:

- a) La Ditta è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di:
 - 1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
- b) l'Azienda Sanitaria ha il diritto di chiedere alla Ditta l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la Ditta dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela degli operatori e per l'ottimizzazione delle procedure diagnostiche.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari.

La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta



ARTICOLO 4

AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE

La Ditta deve impegnarsi a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore per tutta la durata contrattuale.

La Ditta si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la durata contrattuale.

A tale riguardo la Ditta si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda sanitaria di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

ARTICOLO 5

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 6

DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura affidanda avrà durata di **5 (cinque)** anni decorrenti dalla data del certificato di collaudo delle strumentazioni diagnostiche, concluso con esito favorevole, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di anni uno.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla U.O. utilizzatrice di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.



ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA –REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili per i primi 24 mesi di fornitura, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino Farmacia dei singoli Presidi ospedalieri di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la Ditta dovrà mantenere lo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi presentato.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

7.1. REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Decorso i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 8

PIANO DEI TEMPI PER CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La Ditta sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura (Disciplinare di Gara, art. 25), al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dal Responsabile della U.O. utilizzatrice a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della Ditta, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Azienda Sanitaria secondo proprie insindacabili scelte.

Ritardi dovuti all'Azienda Sanitaria, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la Ditta, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

ARTICOLO 9

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Il Responsabile della U.O. interessata è responsabile di tutte le operazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

9.01 CONSEGNA

La consegna e l'installazione delle apparecchiature costituente i sistemi analitici oggetto del presente capitolato, dovrà essere effettuata, fatti salvi diversi accordi con il Responsabile della

U.O. destinataria della fornitura, a cura della Ditta, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

I luoghi di consegna ed installazione dei sistemi analitici sono quelli riportati nel precedente articolo 1, che qui si intendono richiamati.

Nell'ipotesi in cui la Ditta non provveda alla consegna delle apparecchiature offerte in gara, il contratto si intende risolto di diritto, con le modalità specificate all'art. 20 del presente capitolato.

Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna, prolungato per più di 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto ai termini sopra previsti, ovvero nei termini più ridotti indicati dalla Ditta in sede di offerta.

In caso di ritardo sulla data di consegna ed installazione verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo dovuto a cause non imputabili alla Ditta.

In caso di superamento di tale termine l'Azienda Sanitaria ha la facoltà:

- di risolvere il contratto e di provvedere all'acquisizione del medesimo sistema presso il secondo migliore offerente per qualità e prezzo, addebitando l'eventuale maggior prezzo pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale;
- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni, scaduto il quale sarà incamerata la cauzione e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

Alla Ditta farà carico anche l'onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all'art. 11 del disciplinare di gara a carico della Ditta fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

9.02 INSTALLAZIONE

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre.

Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile della U.O. destinataria della fornitura.

All'atto della consegna dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:

- documento di trasporto merce;
- manuali d'uso relativi a: strumentazione e relativi accessori, reagenti, calibratori, controlli ed altro materiale consumabile redatti in lingua italiana, come previsto dal D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Qualsiasi unità di misura adottata dal sistema analitico proposto, dovrà essere riconosciuta in Italia.
- Autocertificazione di rispondenza alle norme costruttive eventualmente seguite;
- Certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.

Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture od installazioni non sono state quotate a parte).

In generale, qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

L'installazione e la messa in funzione degli analizzatori offerti da parte della Ditta, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.



La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici o privati.

Le operazioni di taratura e calibrazione, di inserimento delle metodiche e di collaudo del sistema analitico, dovranno essere effettuate sul luogo di installazione entro 10 giorni consecutivi dalla consegna dell'apparecchiatura, in contraddittorio con la Ditta.

Le prove sull'analizzatore hanno lo scopo di verificare nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento della strumentazione installata.

Le date per i lavori di installazione dovranno essere programmate in accordo con il responsabile della U.O. interessata.

9.03 COLLAUDO

Le apparecchiature oggetto del contratto sono collaudate dall'Azienda Sanitaria. L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell'uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio dal Responsabile della U.O. destinataria dell'apparecchiatura o suo delegato e dai tecnici specialisti della Ditta, non oltre 15 (quindici giorni) dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo.

Tale documentazione dovrà contenere, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno all'Azienda Sanitaria e alla Ditta, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

La Ditta dovrà dare copia all'Azienda Sanitaria, preliminarmente al collaudo e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, al collaudo, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non verranno accettate. L'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione.

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla Ditta.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta sarà invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

La data di collaudo con esito favorevole dà inizio alla decorrenza dei termini contrattuali.

La Ditta provvederà a trasmettere alla U.O. Provveditorato-Economato copia dell'avvenuta installazione e collaudo del sistema, ai fini della conoscenza della decorrenza del periodo di fornitura.

Le apparecchiature oggetto di fornitura fornite in locazione resteranno di proprietà della Ditta e saranno restituite alla stessa previo accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, dopo la conclusione del contratto, nello stato d'uso in cui si troveranno, senza che la Ditta possa pretendere alcunché.

Al termine del periodo contrattuale e in attesa della definizione del nuovo contratto, saranno riconosciuti alla Ditta i canoni relativi all'assistenza tecnica, oltre al costo dei reagenti e del materiale di consumo.

9.04 ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE E COLLAUDO



Nella fase di installazione, di messa in funzione e sino al collaudo con esito positivo la Ditta si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e di consumo necessario alla definitiva messa a punto di tutte le metodiche sulla strumentazione fornita, nonché all'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.

9.05 DANNI ALLE APPARECCHIATURE

La Ditta solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera.

Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuto collaudo la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La Ditta resta, inoltre, responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

9.06 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ad avvenuta installazione la Ditta dovrà organizzare corsi di addestramento del personale presso le sedi delle UU.OO ove sono installate le apparecchiature, da concordarsi con il responsabile delle stesse UU.OO.

La Ditta deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per:

- l'istruzione e l'aggiornamento del personale, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dell'apparecchiatura nella fase di utilizzo.
- le procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura sulle strumentazioni fornite, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta dovrà fornire in dotazione.

9.07 MATERIALI DI CONSUMO, TERMINI E MODALITA'

I reagenti ed i materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta (per i materiali offerti in sconto merce saranno indicate unicamente i codici e le quantità).

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati, a cura, rischio e spese della Ditta, presso i magazzini della Farmacia interna dei singoli Presidi Ospedalieri di destinazione, fatta salva ogni diversa indicazione riportata negli ordinativi d'acquisto, nelle quantità e qualità descritte negli ordinativi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le consegne devono essere effettuate franco di ogni rischio e spesa (Iva esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di **10 (dieci)** giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo **48 (quarantotto) ore consecutive** dal ricevimento dell'ordine.
L'ordine potrà essere inviato anche tramite fax ovvero, in caso di urgenza, trasmesso via telefono; in tal caso farà seguito il relativo ordine di fornitura firmato.
- **Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.**
- i prodotti forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna, per un periodo di tempo pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della loro validità complessiva;
- l'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dei luoghi indicati nei buoni d'ordine.
- La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;
- L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico



sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

- Per lo scarico del materiale la Ditta non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dalla Ditta ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;
- Le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.p.R. 472/1996, devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:
 - Luogo di consegna della merce
 - Numero di riferimento e data ordine

La Ditta si impegna a riportare sulle bolle di consegna il numero dei lotti di produzione dei singoli prodotti e la data di scadenza, eventualmente leggibili anche con lettore di bar code.

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte della Ditta qualora la merce venisse respinta.

- La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti ordinati.
- Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a consegnare, qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

PERTANTO E' TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONI DI MINIMI D'ORDINE. GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EVASI INDIPENDENTEMENTE DAL QUANTITATIVO RICHIESTO.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non acquistare o di acquistare in parte i prodotti indicati, nel caso intervenga una riorganizzazione della U.O. interessata, per cui l'utilizzo delle tecnologie e dei prodotti forniti non risulti più idoneo o economicamente più conveniente.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere alla Ditta, oltre a quanto sopra indicato, ulteriori prodotti del proprio listino prezzi depositato al momento della presentazione dell'offerta, inerenti al medesimo sistema offerto, ma non esplicitamente indicati nel capitolato tecnico, attingendo per l'ordinazione della fornitura al suddetto listino, con applicazione dello sconto offerto in sede di gara, senza atti formali di modifiche contrattuali.

La Ditta deve notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.

Nel caso in cui l'impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all'attività routinaria del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio la Ditta si impegna ad assicurare, d'accordo con il Responsabile della U.O. utilizzatrice, la fornitura di un prodotto sostitutivo anche di altra Ditta, assumendosi eventuali superiori oneri, comprensivo, in caso di necessità, anche della strumentazione.

Qualora, nel corso della fornitura:

- intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche, regolarmente autorizzato.
- Intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione.

Per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta dovrà garantire che il trasporto venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti, con l'eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.

9.08 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO

Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato al momento di ogni consegna relativamente ai colli recapitati.

Per la quantità di confezioni in essi contenute, la U.O. utilizzatrice si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive.



Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la U.O. di Farmacia del Presidio Ospedaliero di destinazione, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, e di comunicare successivamente le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell'Azienda Sanitaria non solleva pertanto la Ditta dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire, e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro tre giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con prodotti idonei.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente capitolato speciale, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. La Ditta dovrà sostituire anche in questo caso i prodotti forniti entro tre giorni consecutivi, con altri eventi i requisiti richiesti.

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deterioramento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare periodicamente, nel corso della validità contrattuale, il rispetto degli standard di resa dichiarati dalla Ditta in sede di offerta.

A tal fine si procederà a verificare il pagamento dei reattivi e consumabili ai test effettivamente eseguiti con applicazione del costo dei singoli test indicati in offerta.

Gli esiti di tale verifica verranno notificati alla Ditta e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.

9.09 DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

9.10 PERIODO DI PROVA

L'Azienda Sanitaria si riserva un congruo periodo di prova non inferiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dall'avvenuto collaudo con esito positivo dei sistemi analitici oggetto della fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta.

Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti offerti saranno funzionanti come riconosciuto dal verbale di collaudo.

Terminato tale periodo, il Responsabile di ciascuna U.O. utilizzatrice eseguirà il test-run della macchina, atto a verificare:

- precisione;
- accuratezza;
- operatività (test continuo);
- consumi effettivi.



Superato il suddetto test il sistema analitico sarà considerato a tutti gli effetti, idoneo ed operativo.

Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per ulteriori tre mesi.

Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 20 del presente Capitolato speciale.

Nulla sarà dovuto alla Ditta ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo provvisorio.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta.

Qualora a giudizio del Responsabile della U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta.

Accertata l'effettiva non rispondenza del sistema analitico alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto.

In tal caso l'Azienda Sanitaria pagherà quanto dovuto alla Ditta durante i sei mesi, ed aggiudicherà la gara al secondo classificato.

In caso di mancata accettazione della strumentazione è facoltà dell'Azienda Sanitaria chiedere l'immediata sostituzione della stessa entro il termine fissato a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria procederà all'affidamento della fornitura alla Ditta secondo classificata, incamerando la cauzione ed addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa.

Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Responsabile della U.O. utilizzatrice a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

9.11 MODALITA' DI UTILIZZO REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO

Il materiale diagnostico e di consumo che verrà consegnato dalla Ditta, sarà impiegato nel rispetto delle specificità e delle regole di utilizzo che lo contraddistinguono nell'ambito delle esigenze operative delle UU.OO. destinatarie della fornitura.

Ne consegue, pertanto, che la Ditta non potrà porre a carico dell'Azienda Sanitaria il costo dei reattivi e dei materiali di consumo eccedenti quelli effettivamente necessari, questo soprattutto con riferimento nel caso in cui, per tipologia e confezionamento dei prodotti, non fosse possibile un utilizzo ottimale e completo della confezione consegnata ed il residuo non risulti conveniente utilizzabile nel prosieguo dell'attività diagnostica.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto il Responsabile della U.O. utilizzatrice riscontrasse, rispetto a quanto dichiarato in offerta, un rendimento inferiore dei reagenti o consumo superiore da parte della strumentazione, si procederà in contraddittorio con la Ditta alla fornitura compensativa di reagenti a titolo gratuito.

9.12 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora nel corso della vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia diagnostici, che sostituiscano quelli offerti in gara (anche a seguito di modifiche normative), e che presentino caratteristiche migliorative di rendimento e/o di funzionalità, dovrà proporre all'Azienda Sanitaria di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando listini costantemente aggiornati, in cui siano evidenziati gli intervenuti aggiornamenti.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'Azienda Sanitaria, previa acquisizione di parere tecnico favorevole da parte del Responsabile della U.O. utilizzatrice.



Non saranno prese in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferiti a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.

La Ditta è impegnata ad integrare eventuali reagenti diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle reazioni, anche in condizioni in cui venga modificata la composizione dei reagenti, senza costi aggiuntivi.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA

La Ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature da fornire sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332, e s.m.i. concernente l'attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché per quanto concerne la normativa di sicurezza elettrica alle norme CEI EN 61010 o equivalenti e particolari.

La Ditta deve garantire l'idoneità all'installazione conformemente alle prescrizioni del T.U. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La Ditta garantisce, inoltre, che la strumentazione offerta è conforme a tutte le più rigide norme di sicurezza in genere per l'operatore. In particolare la ditta si impegnerà ad adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Ferma restando l'esclusiva responsabilità della Ditta in merito a quanto sopra, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione da tecnici di sua fiducia.

Per quanto concerne i reagenti utilizzati sulla strumentazione, la Ditta dovrà fornire idonee schede di sicurezza, attestanti la rispondenza di quanto proposto al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

Il contratto di fornitura dei sistemi analitici completi, oggetto del presente Capitolato speciale, comprende la manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva full-risk.

La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le parti difettose sia per fabbricazione sia per naturale usura.

Il contratto comprende, inoltre, la fornitura di tutti i componenti e ricambi necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura, comprese le parti consumabili.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal costruttore e comunque devono essere assicurate almeno due visite per anno. Le richieste per gli interventi di ogni natura potranno essere inoltrate (telefonicamente, via fax, ecc.) dal Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria tramite call center (laddove esistente) o da personale della U.O. utilizzatrice e, comunque, in accordo alle procedure interne dell'Azienda Sanitaria.

Tutti i rapporti di lavoro relativi a qualsiasi attività di assistenza tecnica, dovranno essere recapitati al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria.

La manutenzione preventiva e ordinaria dovrà essere eseguita dalla Ditta costruttrice (o da Ditta autorizzata dal costruttore che disponga di personale specializzato, dotato della necessaria esperienza) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs 46/97, D.Lgs 332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della Ditta, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi.

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service-noleggio, la Ditta dovrà concordare l'attività di manutenzione preventiva con la U.O. utilizzatrice, al fine di minimizzare i disservizi dell'attività operativa.

La Ditta dovrà rilasciare alla U.O. utilizzatrice, per ogni attività eseguita, rapporto dell'intervento eseguito.



La manutenzione preventiva (ordinaria) comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, regolazione, lubrificazione, calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Manutenzione Straordinaria su "guasto"

La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita dalla Ditta costruttrice (o da Ditta autorizzata dal costruttore che disponga di personale specializzato, dotato della necessaria esperienza per la risoluzione dei problemi specifici dell'intervento), secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs 46/97, D.Lgs 332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Ditta, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. La Ditta dovrà garantire l'efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti.

La Ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà rilasciare al reparto l'apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché il rapporto di intervento attestante l'attività eseguita.

Sono compresi nella fornitura (per tutta la durata del servizio) tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme.

Qualunque malfunzionamento riconducibile al sistema analitico (strumento/reagente) sarà considerato analogo al fermo macchina.

Numero interventi: numero illimitato di interventi su chiamata dell'Azienda Sanitaria per manutenzione su guasto; resteranno a carico della Ditta tutte le parti necessarie al ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature, qualunque sia il tipo di malfunzionamento, comprese le parti soggette ad "usura naturale".

Sarà esclusa la manutenzione routinaria periodica e giornaliera effettuata dall'utente secondo indicazione del manuale d'uso.

La manutenzione correttiva (straordinaria) su chiamata comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La Ditta dovrà indicare all'Azienda Sanitaria, la modalità con cui effettuare la chiamata, numero di fax (accompagnato preferibilmente dal numero diretto del tecnico di zona), con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l'informazione data/ora di segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.

La chiamata sarà effettuata per il tramite del personale della U.O. utilizzatrice; la Ditta sarà tenuta a dare conferma della presa in carico del problema.

La Ditta dovrà garantire il servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì compreso).

Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura dovranno essere assicurati rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

In caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, entro 5 giorni dall'intervento, la Ditta dovrà fornire, senza onere alcuno in capo all'Azienda Sanitaria, un apparecchio sostitutivo di pari qualità per tutto il tempo necessario alla riparazione (c.d. muletto), per un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, oppure di un'apparecchiatura nuova, definitivamente sostitutiva di quella guasta, purché in possesso di caratteristiche/funzionalità identiche o migliorative di quella sostituita.

Al riguardo la rispondenza tecnica della macchina sostitutiva rispetto a quella oggetto di



aggiudicazione verrà attestata a giudizio insindacabile del responsabile della U.O. utilizzatrice. Nel caso in cui la ditta non avesse a disposizione apparecchiature sostitutive è tenuta a garantire, a proprie spese, l'esecuzione degli esami necessari presso centri accreditati, entro i termini previsti dai protocolli dell'Azienda Sanitaria e secondo le modalità di trasporto previste dalla normativa vigente.

Qualora, dopo l'esecuzione dell'intervento, si dovesse ripresentare lo stesso tipo di guasto o lo strumento non dovesse funzionare per almeno un giorno lavorativo, il guasto non sarà considerato risolto e, pertanto, non si darà luogo all'apertura di un nuovo intervento.

La Ditta dovrà illustrare, in sede di offerta tecnica la modulistica da utilizzarsi per la registrazione cartacea/elettronica degli interventi di manutenzione preventiva o correttiva effettuati sugli strumenti.

Tale registro, compilato in contraddittorio tra la Ditta e l'Azienda Sanitaria, verrà utilizzato per il calcolo dei giorni di fermo macchina.

La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali.

Per ogni tipo di intervento, dovrà essere possibile avere a disposizione un supporto on-line che, da un lato limiti inutili uscite dei tecnici della Ditta, dall'altro limiti i tempi di fermo macchina dovuti ad anomalie non attribuibili a guasti di parti meccaniche.

In caso di sostituzione/variazione delle apparecchiature date all'inizio della fornitura, sarà cura della Ditta segnalare tali variazioni e fornire tutta la documentazione tecnica necessaria ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria (verbale d'installazione, verifiche di sicurezza elettrica, manuali d'uso, schede di manutenzione preventiva e periodica, ecc.).

E' tollerato un massimo di **5 giorni lavorativi annuali** di fermo macchina oltre i quali saranno applicate le penalità di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale.

ARTICOLO 12

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 13

FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La Ditta dovrà emettere con cadenza trimestrale posticipata, la quota parte per la locazione della strumentazione, e per il servizio di assistenza tecnica, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo con esito positivo.

Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale dell'avvenuto collaudo del sistema diagnostico, ai fini della esatta conoscenza della decorrenza del periodo contrattuale.

Sia le fatture relative alla locazione, sia quelle relative all'assistenza tecnica dovranno essere formulate distintamente per ciascun Presidio Ospedaliero /Struttura territoriale, e contenere l'espressa indicazione del Presidio, delle UU.OO. utilizzatrici, e del periodo cui si riferiscono.

In mancanza di tali indicazioni, i suddetti documenti contabili dovranno essere necessariamente integrati a cura della Ditta.

Indipendentemente dal periodo di avvenuto collaudo della strumentazione, le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali per un importo "pro rata" dei due differenti anni.

Le fatture relative ai reattivi ed ai consumabili dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell'evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica, con esplicito riferimento alle bolle di consegna e devono contenere **l'espressa indicazione del Presidio Ospedaliero in cui è stata effettuata la consegna.**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.



Le fatture devono riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta. Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diverse UU.OO. utilizzatrici e riferentesi a differenti buoni d'ordine.

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Le fatture dovranno essere intestate come segue, ed inviate al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 01722360763

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 14

INADEMPIMENTI E PENALI

Durante il corso del contratto nel 1° trimestre dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del Responsabile della U.O. utilizzatrice, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

□ PER I MATERIALI:

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Azienda Sanitaria la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro tre giorni.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà procedere a norma del presente capitolato.

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari al 5% (cinquepercento) del valore della



merce non consegnata, o non sostituita nei termini, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle determinazioni non effettuate che l'Azienda Sanitaria avrà dovuto sostenere).

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di risolvere il contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo quattro contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.

❑ **PER LA STRUMENTAZIONE**

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti al precedente articolo 12.

PENALI:

In caso di fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi annuali per macchina, l'Azienda Sanitaria si riserva l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, oltre all'addebito alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre la facoltà di applicare una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'Azienda Sanitaria.

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre al 7° (settimo) giorno solare di ritardo, l'Azienda Sanitaria avrà diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 15

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

La Ditta si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Azienda Sanitaria sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

La Ditta è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le



generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della Ditta entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 la Ditta è tenuta, altresì, a comunicare all'Azienda Sanitaria gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

La Ditta, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, la Ditta si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

ARTICOLO 17

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il/i CIG di riferimento dell'appalto, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 16, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 18

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre



inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la Ditta fornirà ai responsabili delle UU.OO. utilizzatrici delle apparecchiature in fase di installazione e/o esercizio, ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

La Ditta si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio ed all-risk elettronica relativamente ai sistemi analitici offerti, comprensivi dei relativi accessori.

E' richiesta, altresì, in ordine allo svolgimento della fornitura adeguata copertura RC per danni materiali e non materiali a persone o cose dell'Azienda Sanitaria e per danni materiali e non materiali a terzi o cose di terzi.

ARTICOLO 19

RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

La Ditta assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Azienda Sanitaria sarà obbligata ad informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della Ditta;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della Ditta ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda sanitaria;
- h) dopo la seconda contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 –comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni.

Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli degli accertamenti diagnostici.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente capitolato a condizioni economiche inferiori e la Ditta non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ARTICOLO 21

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA SULLA SICUREZZA

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio la Ditta si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

Il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.



ARTICOLO 22

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 23

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso di questa Azienda Sanitaria, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto, e non alterino le garanzie previste per l'Azienda Sanitaria nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 30 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ARTICOLO 24

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 25

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 26

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 27

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.



ARTICOLO 28
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

ALLEGATO:

- **ALLEGATO C.1:** CAPITOLATO TECNICO CONCERNENTE LE CONFIGURAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED OPERATIVE DEI DISPOSITIVI RICHIESTI